



**federazione organizzazioni di volontariato
“pier giorgio frassati”**



ACCORDO NAZIONALE SULL'APPRENDISTATO CCNL per i dipendenti delle Imprese Sociali e degli Enti del Terzo Settore

L'anno 2013 il giorno 21 del mese di gennaio in Roma

tra
FEDERAZIONE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO "PIERGIORGIO
FRASSATI", rappresentata dal Presidente Michelangelo Rubino;
MODAVI - MOVIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, nella
persona del presidente Irma Casula;

e
FITESC-CONFSAL, rappresentata dal Presidente Lelio Pagliara e da Gerardo
Fascia;

è stato sottoscritto il seguente accordo in materia di apprendistato
professionalizzante di cui all'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per i dipendenti delle Imprese sociali e degli Enti del Terzo Settore del
26 aprile 2011, al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs.
14 settembre 2011, n. 167 e dare piena e immediata operatività al nuovo
Testo Unico.

Si conviene pertanto quanto segue:

- 1) Le disposizioni di cui al presente accordo si applicano ai contratti di
apprendistato stipulati successivamente al 22 gennaio 2013. Agli
apprendisti assunti entro la suddetta data continuerà ad applicarsi fino
alla scadenza del contratto di apprendistato la precedente disciplina
legale e contrattuale in forza del regime transitorio di cui all'art. 7,
comma 7 del citato D.lgs. n. 167/11.
- 2) La durata del contratto di apprendistato è fissato in:
36 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nei livelli I, II, III,
IV, V, e VI;
24 mesi per gli apprendisti destinati ad essere inseriti nel livello VII e
VIII.
La presente disposizione annulla e sostituisce le previsioni di cui all'art.
14, punto "I" del CCNL.
- 3) L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così
determinato:

LIVELLI	DURATA MESI	1° PERIODO MESI	2° PERIODO MESI	3° PERIODO MESI
I	36	12	12	12
II	36	12	12	12
III	36	12	12	12
IV	36	12	12	12
V	36	12	12	12
VI	24			24
VII	24			24

Per il primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;

Per il secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;

Per il terzo ed ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.

- 4) Nei confronti di ciascun apprendista l'Ente datoriale è tenuto a erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a 60 ore medie annue retribuite (per il livelli I, II e III) e di 48 ore medie annue retribuite (per i livelli IV, V, VI e VII) computate a tutti gli effetti nell'orario di lavoro (ivi comprese la formazione teorica iniziale prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà integrata dall'offerta formativa pubblica, ove esistente, prevista dalle Regioni per l'acquisizione di competenze di base e trasversali (art. 4, comma 3 D.lgs. 167/11).
- 5) La formazione potrà essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'Ente datoriale interessato, presso altro Ente collegato ovvero, su base territoriale, mediante strutture dei riferimenti datoriali degli Enti medesimi o dell'ente bilaterale EBITESC. La formazione può essere svolta in aula, on the job o tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e/o e-learning.
- 6) La formazione sarà registrata nel libretto formativo del cittadino. IN attesa della piena operatività del libretto formativo la registrazione della formazione potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma che attestino l'avvenuta formazione.
- 7) Nel premettere e ribadire che il CCNL è applicabile esclusivamente dagli Enti aderenti alle organizzazioni datoriali e in regola con il pagamento dei contributi di assistenza contrattuale, il datore di lavoro richiederà all'EBITESC nazionale - o dalle equivalenti articolazioni territoriali, ove costituite - il parere di conformità sul piano formativo individuale relativo ai contratti di apprendistato.
L'EBITESC, entro 30 giorni dal presente accordo, fisserà le modalità di attuazione relative al rilascio del parere di cui al presente articolo, fermo restando il principio per cui, decorsi 15 giorni dalla richiesta di parere, esso sarà comunque acquisito.
- 8) Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento all'art. 14 del CCNL, nonché alle vigenti disposizioni di legge.
- 9) Resta inteso che, qualora intervenissero sostanziali modifiche legislative sull'Istituto dell'apprendistato, le parti si incontreranno tempestivamente ~~per~~ ^{ONLUS} recepire e concordare le opportune armonizzazioni relative ai contenuti del presente accordo.

MODAVI Onlus

FEDERAZIONE PIER GIORGIO FRASSATI

FITESC-CONFSAL

